

Repubblica Italiana

in nome del Popolo italiano

il Tribunale di Roma

Sezione 14^a Civile

composto dai sig.ri magistrati:

Angela **Coluccio** Presidente

Fabio **Miccio** Giudice

Francesco **Cottone** Giudice relatore

nell'ambito del procedimento unitario per l'**accertamento dello stato di insolvenza** ex art. 4 del Decreto legge 23 dicembre 2003, n.347 (convertito con modificazioni nella Legge 18 febbraio 2004, n.39) iscritto al numero **1318-1** del Ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno **2024** proposto

DA

(C.F. _____), in persona del suo presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante *pro tempore*,
, con sede in _____, rappresentata e difesa dagli avv.ti

_____, è elettivamente domiciliata

Nell'ambito del quale sono stati nominati Commissari straordinari, giusta Decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 7-8 ottobre 2024 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 242 del 15 ottobre 2024):

sentita la società ricorrente ed i Commissari straordinari all'udienza del 28 ottobre 2024 ed udita la relazione del giudice relatore, ha pronunciato la seguente



Sentenza

Con istanza inviata al Ministero delle imprese e del made in Italy in data 17 settembre 2024 la _____ chiedeva l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria disciplinata dalla Decreto Legge 23 dicembre 2003, n.347 (c.d. Legge Marzano) ai sensi dell'art.1, comma 2 della medesima legge ovvero, in subordine, in caso di riscontrata mancanza del requisito previsto dalla lettera b) di tale comma, ai sensi dell'art.2, comma 2, secondo periodo allegando di essere impresa esercente attività nel settore dei servizi pubblici essenziali.

Quanto alla sussistenza dei requisiti per l'accesso alla procedura dichiarava:

- di avere “circa” ottocento dipendenti (art.1, comma 2, lett. a);
- di avere debiti esigibili per circa 94 milioni di euro e “passività meramente potenziali” di importo almeno pari a 290 milioni di euro derivanti principalmente da una richiesta di emissione di note di credito (per circa 174 milioni da parte della ASL Roma 2) e rischio connesso all'evoluzione di taluni giudizi relativi a crediti ceduti “pro solvendo” per l'importo di circa 115 milioni di euro (art.1, comma 2, lett. b);
- di essere impresa esercente attività nel settore dei servizi pubblici essenziali elencando i servizi sanitari erogati in regime convenzionato con il Servizio sanitario nazionale ed evidenziando, altresì, di essere un “centro di eccellenza” nella neuroriabilitazione e nella ricerca scientifica a livello regionale e nazionale “con un ruolo assolutamente strategico all'interno del SSN, *“rappresentando una delle poche (se non pochissime) strutture monospecialistiche in Italia che offrono servizi di cura e riabilitazione di elevata specializzazione, in regime di accreditamento con il SSN”.*

Quanto allo stato di insolvenza evidenziava che esso appariva ampiamente documentato dall'ultimo bilancio (approvato il 29 agosto 2024) che presentava un “disavanzo” di circa 145 milioni di euro derivante da un costante squilibrio tra costi e ricavi



principalmente dovuto (a suo avviso) dal sistema remunerativo delle prestazioni offerte in regime convenzionato e dall'eliminazione della componente relativa alle “*funzioni assistenziali*” dal perimetro della c.d. remunerazione ospedaliera. Evidenziava ancora di aver avviato (in data 15 novembre 2023) un procedimento di composizione negoziata della crisi ex art.12 c.c.i.i. nell'ambito del quale erano state concesse misure protettive del patrimonio ex art.18 c.c.i.i. e, perseguita, inizialmente una ipotesi di risanamento basata sul potenziamento dell'attività operativa, l'individuazione di nuovi partner ed il raggiungimento di accordi transattivi con i creditori, e, quindi, (anche) la possibilità di cedere il ramo d'azienda caratteristico costituito dall'esercizio dell'attività ospedaliera. Tale percorso si era interrotto (anticipatamente) in data 23 luglio 2024 non essendo possibile per la Fondazione (sia in ragione della mancata erogazione di finanziamenti, sia in ragione del “*blocco mediante compensazione con asserti controcrediti da parte della ASL Roma 2 del pagamento delle c.d. produzione dei mesi di giugno e, poi, di luglio 2014*”) garantire la continuità aziendale ed il pagamento financo delle retribuzioni sino alla conclusione del percorso di risanamento/alienazione dell'azienda ipotizzato. Di qui la necessità di accedere (come anche valutato nell'ambito dei tavoli di crisi aperti con il Governo e le Amministrazioni locali e territoriali) ad un percorso di amministrazione straordinaria onde procedere (“*in contesto protetto*”) alla cessione dei complessi aziendali.

Con ricorso depositato in data 19 settembre 2024 la chiedeva all'intestato Tribunale l'accertamento dello stato di insolvenza depositando la documentazione prevista dall'art. 5 del Decreto legislativo 8 luglio 1999, n.270.

Il ricorso veniva comunicato all'ufficio del Pubblico ministero in data 19 settembre 2024.

Con “memoria integrativa” inviata al MIMIT in data 27 settembre 2024 (e depositata in Cancelleria il 1° ottobre 2024), la Fondazione forniva chiarimenti in merito all'esposizione debitoria ribadendo il raggiungimento della soglia prevista dall'art.1, comma 2, lett. b) della Legge Marzano.



Con decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy del 7 ottobre 2024 (trasmesso al Tribunale il successivo 8 ottobre), la Fondazione veniva ammessa, con decorrenza immediata alla procedura di amministrazione straordinaria a norma dell'art.2 della Legge Marzano e nominati commissari la

Con decreto del 9 ottobre 2024, il giudice delegato *“ritenuto necessario sentire i commissari straordinari in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui all'art.1 del D.L. 347/2003”* fissava udienza al 21 ottobre 2024 ordinando alla Fondazione il deposito di una relazione aggiornata sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria della Fondazione. La ricorrente provvedeva entro il termine assegnato all'incombente.

Con istanza del 17 ottobre 2024, i Commissari straordinari chiedeva un rinvio onde consentire gli accertamenti necessari a fornire al Tribunale adeguato supporto nell'accertamento dello stato di insolvenza e per la verifica dei requisiti per l'accesso alla procedura. L'udienza veniva, quindi, differita al 28 ottobre 2024.

In data 25 ottobre 2024, i Commissari depositavano una relazione informativa con allegata una perizia redatta dal Dott. _____ concludendo per la sussistenza dei presupposti per l'accertamento dello stato di insolvenza ai sensi dall'art.4 della Legge Marzano.

All'udienza del 28 ottobre 2024, la Fondazione ricorrente ha precisato di aver proposto l'ammissione alla amministrazione straordinaria ipotizzando un percorso di risanamento ai sensi dell'art.27, comma 2, lett. a) del Decreto legislativo 270/1999.

Tanto premesso, dovendo il Tribunale procedere all'accertamento dello stato di insolvenza ed alla verifica dei presupposti per l'accesso alla procedura di



amministrazione straordinaria prevista dal D.L. 347/2003 (c.d. Legge Marzano), si osserva quanto segue.

Non sussistono dubbi in merito alla sussistenza in capo alla Fondazione ricorrente del requisito soggettivo di impresa commerciale soggetta al fallimento (*rectius*, oggi, alla liquidazione giudiziale). L'art.121 c.c.i.i. (già art.1, l.fall.) stabilisce, infatti, che sono soggetti alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale gli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art.2, comma 1, lett.d) e che siano in stato di insolvenza. La verifica relativa alla natura di imprenditore commerciale prescinde dalla forma giuridica da esso assunta e deve essere svolta secondo criteri oggettivi dovendosi indagare se egli svolga la sua attività con una struttura organizzata preordinata all'esercizio di un'attività economica che preveda la remunerazione dei fattori di produzione e punti, quantomeno, al pareggio di bilancio (inteso come integrale copertura dei costi) (cfr. Cass, 4418/2022, 22955/2020, 42/2018 e SS.UU. 3353/1994).

È stato ampiamente documentato:

- a) che la Fondazione ricorrente esercita in forma prevalente attività nel settore sanitario sia in regime di convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale, sia in via esclusiva, non in forma gratuita ma remunerata;
- b) che lo stesso statuto della Fondazione riconosce, per altro, che lo svolgimento delle attività ivi riportate possono essere svolte in forma di attività d'impresa;
- c) che la Fondazione ha una struttura organizzativa di elevata complessità (con oltre 800 lavoratori);
- d) che la Fondazione non solo è iscritta al REA ma anche al Registro delle Imprese.

Avuto riguardo all'entità dei debiti iscritti in bilancio (come esposti da ultimo dalla situazione economico-patrimoniale aggiornata) appaiono superate anche le soglie previste dall'art.2, comma 1, lett. d) c.c.i.i..



Certo è il possesso del requisito dimensionale previsto dall'art.1, comma 2, lett. a) della Legge Marzano avendo la società oltre 500 dipendenti da almeno un anno come comprovato dalla produzione del Libro unico del lavoro (al 30 giugno 2024) da cui risultano 965 dipendenti, verificato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, e dai Commissari straordinari nominati che, nella loro relazione in atti, quantificano il numero esatto dei dipendenti (alla data della relazione) in 831 (di cui 782 dipendenti e 49 collaboratori).

Deve ritenersi sussistere, infine, anche il requisito previsto dall'art.1, comma 2, lett. b) della Legge Marzano (debiti, inclusi quelli derivanti da garanzie rilasciate, per un ammontare complessivo non inferiore a trecento milioni di euro).

Sul punto si osserva che, come correttamente rilevato dalla Fondazione ricorrente, nella verifica dei dati contabili ed economici rilevanti ai fini dell'ammissione ad una procedura concorsuale deve essere preso in considerazione, non solo il dato contabile espresso nel bilancio, ma anche la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa acquisiti nel corso dell'istruttoria (cfr. Cass. 25025/202, 24822/2021, 30516/2018 e 25870/2011). La Cassazione ha anche evidenziato (20671/2024) seppure in tema di valutazione della sussistenza dei requisiti dimensionali previsti per la fallibilità ma con giurisprudenza pienamente applicabile alla fattispecie proposta, che nel valutare la sussistenza di tali requisiti *“deve tenersi conto non solo dei debiti già sorti e appostati al passivo del bilancio, ma anche di quelli ulteriori, contestati in tutto o in parte ed ancora sub iudice; la contestazione del debito, infatti, non ne impedisce, di per sé sola, l'inclusione nel computo dell'indebitamento, rilevante quale dato dimensionale dell'impresa per stabilirne l'assoggettabilità al fallimento, in quanto attiene a un dato oggettivo”*.

Al fine della verifica del requisito dimensionale, quindi, occorre prendere in esame non solo i debiti risultanti dalle scritture contabili ma anche quelli condizionati o potenziali, così come quelli (meramente potenziali) derivanti dalla prestazione di garanzie (per altro espressamente previsti dall'art.1 della Legge Marzano) che presuppongono la



preventiva escussione del debitore (cfr. Cass. 9760/2011), nonché i debiti contestati, in quanto la contestazione non ne impedisce l'inclusione nel computo dell'indebitamento complessivo e non si sottrae alla valutazione del giudice chiamato a decidere sull'apertura della procedura concorsuale (*rectius* della sussistenza dei requisiti per l'accertamento dello stato di insolvenza nel contesto della Legge Marzano).

Proprio la espressa inclusione degli oneri finanziari derivanti da “garanzie” nell'accertamento della soglia di indebitamento previsto dalla Legge Marzano induce a ritenere che la procedura di amministrazione straordinaria immediata sia diretta a consentire, a fronte della presenza di una peculiare dimensione produttiva ed organizzativa (comprovata dall'elevato numero di dipendenti richiesti) la regolazione non solo di una esposizione debitoria conclamata (pur conflittuale) ma anche meramente potenziale, purché ovviamente supportata ad idonea documentazione e basata su criteri di ragionevole prevedibilità, onde preservare (anche sotto il profilo sociale e di impatto economico sul contesto territoriale di riferimento) il valore delle produzioni.

Tanto premesso la società rappresenta come segue la propria esposizione debitoria:

Debitoria complessiva di █████ al 30.6.2024	
Debiti certi liquidi ed esigibili (elenco nominativo dei creditori)	94 mln.
Debiti per garanzie rilasciate	72,4 mln.
Fondi per rischi e oneri	70 mln.
Note di credito da emettere verso ASL Roma 2, riclassificate nell'attivo con segno meno (già in bilancio)	24 mln.
Note di debito emesse da ASL Roma 2 ad agosto 2024 (contabilizzate in bilancio ad agosto 2024 ma di competenza al 30.06.24)	87 mln.
Totale debiti e garanzie rilasciate:	347,4 mln.
Rischi per contenzioso civile (R.G. 10685/2018)	117 mln.
Totale debiti, garanzie rilasciate e rischi:	464,4 mln.

Il debito di €94 milioni deriva dai crediti vantati dall'elenco dei creditori depositato sub.7 in allegato al ricorso;



Il debito di €72,4 milioni deriva da garanzie rilasciate (fideiussioni) in favore della

Il fondo per rischi ed oneri (per €70 milioni – poi ridotto a €56 milioni per cui vedi *infra*) sarebbe costituito da “*passività potenziali computate sulla base del principio Contabile OIC 31*” e ricomprenderebbe (tra l’altro):

- a) una quota pari a €14 milioni di euro derivante da una richiesta di note di credito da parte della ASL RM 2 (oggetto di impugnativa al Tar e facente parte di una più ampia posizione di €171 milioni) conseguenti ai cc.dd. esiti concordati dei controlli esterni di appropriatezza e congruità per le annualità 2009-2013 e 2015 – 2017;
- b) una quota pari ad €31,5 milioni di passività potenziale derivanti dall’aver ceduto crediti pro solvendo verso la ASL/Regione Lazio e rispetto ai quali pendono diversi contenziosi.

L’importo di €24 milioni deriverebbe da note di credito da emettere nei confronti della Fondazione (già contabilizzate con segno negativo nel bilancio 2023).

L’importo di € 87 milioni derivanti da note di debito contabilizzate nella situazione patrimoniale al 30 giugno 2024 e derivanti da rapporti con la ASL RM 2.

L’importo di €117 milioni sarebbe conseguente al rischio derivante dal contenzioso attivo con la Regione ed in parte già contabilizzato con le note di credito ricevute (per l’importo complessivo, quindi, di 171 milioni).

Occorre evidenziare che nella situazione contabile aggiornata deposita dalla società in data 17 ottobre 2024 sono state apportate alcune variazioni in diminuzione del fondo rischi ed in aumento dei c.d. debiti consolidati per effetto della contabilizzazione di specifiche note di debito e di credito emesse in favore e dalla Regione Lazio (ASL RM2).

Tale situazione contabile è stata oggetto di attento esame da parte dei Commissari straordinari i quali si sono anche avvalsi del supporto di un esperto contabile (il dott. Pasquale Iovine) che ha redatto allo scopo una ampia relazione (prodotta agli atti) e



verificato (con argomentazioni esenti da vizi logici e supportate dall'esame della pertinente documentazione) la sostanziale correttezza della rappresentazione offerta dalla Fondazione ricorrente (pur apportando alcune correzioni).

La struttura commissariale (per il tramite dell'elaborato dell'esperto su citato), esaminata la documentazione contabile della società ed acquisiti i pareri legali relativi alle cause in corso richiesti nell'ambito della certificazione del bilancio 2023 (e meglio indicati nella relazione depositata) nonché la consulenza tecnica redatta dal C.T.U. nominato nell'ambito del procedimento iscritto al N.r.g.a.c. 10685/2018 (dalla cui decisione dipende la consistente esposizione debitoria di circa 145 milioni di euro facente capo alla Regione Lazio) ha evidenziato (in estrema sintesi):

a) che la somma di **€56.489.130,00** è stata correttamente iscritta nell'ambito del fondo rischi ed oneri essendo in esse state incluse, secondo il principio contabile OIC 31 esclusivamente passività potenziali connesse a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma caratterizzate da uno stato di incertezza. Sul punto l'esperto contabile individuato dalla struttura commissariale ha evidenziato che dall'esame della documentazione contabile della società è emerso che in detto fondo sono ricomprese *“passività potenziali verso vari cessionari che nel tempo hanno acquistato da Fondazione, e in diversi casi rivenduti a terzi sub cessionari, crediti per prestazioni sanitarie a favore di ASL Roma 2 (ex ASL Roma C) relativamente ai quali sono sorti contenziosi con la stessa ASL Roma 2 e Regione Lazio, per cui sussiste il rischio, in capo a Fondazione, di restituzione degli importi incassati a fronte delle cessioni, aumentati di oneri ed interessi, qualora i giudizi di riconoscimento di detti crediti dovessero avere esito negativo.”* Egli ha pure evidenziato che:

- il contenzioso pendente è principalmente relativo plurimi ed articolati contenziosi nei confronti della Regione, della ASL e della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il riconoscimento del pagamento del differenziale tra il totale del costo standard sostenuto per le giornate di degenza per le prestazioni sanitarie di alta specialità neuro riabilitative erogate dalla Fondazione e la remunerazione riconosciuta dalla Regione nel periodo dal 2005 al 2016 ed, in subordine, per il risarcimento /indebito arricchimento;



- la riduzione del fondo rischi da €70.641.298, indicati nella situazione patrimoniale al 30 giugno 2024, a €56.489.130 (indicati nell'ultima situazione patrimoniale depositata dalla Fondazione e cui si è in precedenza fatto riferimento) è stato conseguenza dello spostamento dell'importo di €14,2 milioni alla voce "debiti verso fornitori" conseguente all'emissione di note di debito da parte della Regione Lazio e relative al maggior credito di €175 milioni contestato dalla Fondazione;
- b) la correttezza del debito di **€4.727.610** a titolo di trattamento di fine rapporto per i dipendenti;
- c) la correttezza del debito verso le banche di **€19.233.282,00** (di cui €6.516.330,00 per conti correnti passivi ed €9.750.000,000 per Finanziamento ottenuto sulla base del c.d. decreto rilancio);
- d) la presenza di debiti potenziali verso altri finanziatori relativi ad incassi effettuati dai cessionari di crediti in contestazione per l'importo di **€25.682.841,00** a titolo di corrispettivi "up-front" incassati dai cessionari a seguito delle operazioni che hanno avuto ad oggetto la Maggiorazione Tariffaria per le Funzioni Assistenziali "Azienda Mista" e gli interessi di Mora su ritardati Pagamenti delle Prestazioni Ospedaliere erogate dalla Fondazione del 2004 al 2017 (avendo, peraltro, rilevato che in caso di esito favorevole del contenzioso in corso tale posta rappresenterebbe una potenziale sopravvenienza attiva);
- e) l'effettiva presenza di acconti per l'importo di **€9.836.285,00** relativi, quanto ad €2.349.706,00 a pagamenti ricevuti da Laziocrea s.p.a. ma da riversare al factor MPS e, quanto ad € 7.089.694,16 relativo a somme pignorate da _____ a fronte di crediti ceduti ma in contestazione da parte della ASL RMC (ora 2);
- f) la presenza di debiti verso fornitori per il minor importo (rispetto a quello indicato dalla Fondazione nella sua ultima relazione sullo stato patrimoniale ed economico in atti) di **€120.864.000,00**. Sul punto la struttura commissariale (per il tramite della relazione dell'esperto individuato) ha rilevato che il considerevole aumento di tale voce nella situazione patrimoniale al 31 agosto 2024 (allora pari ad €22.189.935,00) è stato dovuto alla contabilizzazione delle note di debito ricevute dalla ASL Roma 2 nel luglio 2024 per circa 101,3 milioni di euro (al netto delle note di credito per



complessivi €24.261.632,99 emesse dalla [redacted] a fronte del debito complessivo di €125.595.475,08 accertato dalla amministrazione nel marzo del 2024) e che dalla voce di debito pari ad €128.064.536 contabilizzata andava escluso il versamento dell'importo di €7.200.536,61 compensati dalla Regione per le "lavorazioni" dei mesi di giugno, luglio e agosto. È opportuno rilevare che, dagli atti prodotti emerge che il credito di 125 milioni in parola è già stato oggetto di due giudizi incardinati innanzi al Tribunale di Roma ed iscritti ai nn. 27524/22 e 5847/2024);

- g) la corretta appostazione e sussistenza del debito tributario in **€3.049.85**, di quello previdenziale in **€1.405.704** e di altri debiti per l'importo complessivo di **€8.671.605,00**;
- h) l'emissione di note di credito emesse verso la ASL Roma 2 per l'importo complessivo di **€22.253.807,83**;
- i) l'esistenza e l'attualità di garanzie fideiussorie per un valor complessivo di **€72.411.170,00** (a fronte di crediti garantiti per €29.325.284) prestate nei confronti della [redacted] ;

Tali dati appaiono coerenti con la documentazione versata in atti ed esaminata (seppur con la sommarietà tipica del presente procedimento).

Fermo quanto detto in merito alla composizione debitoria da tenere a riferimento ai fini della verifica dei presupposti per l'accesso alla procedura di amministrazione straordinaria legge Marzano, se quindi si considera:

- a) che l'importo di €56.112.307,00 relativo alla potenziale esposizione debitoria conseguente al non riconoscimento di crediti verso la ASL RM 2 può essere equiparata ad una posizione di garanzia atipica e che il debito è correttamente esposto come potenziale;
- b) che possono essere ritenuti debiti potenziali rilevanti ai fini dell'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria quelli pur contestati e cristallizzati nelle note di debito emesse dalla Asl RM 2 per l'importo complessivo di €104,4 milioni;



c) che nell'esposizione debitoria devono anche computarsi i debiti relativi alle note di credito emessa nei confronti della ASL RM 2 per l'importo complessivo di €22.253.807,87;

d) che risultano prestate garanzie fideiussorie per l'importo di €72.411.170,00,

l'ammontare complessivo dell'esposizione debitoria (effettiva e potenziale e tenuto conto anche delle incontestabili esposizioni debitorie indicate ab origine) appare almeno pari a 344,7 milioni di Euro (come meglio descritto nella sottostante tabella) e, pertanto, è evidente il superamento della soglia prevista dall'art.1, comma 1, lett. b).

	Relazione Aggiornata al 31.08.2024	Valori post risconti e rettifiche
Fondo per Rischi ed Oneri	56	56,5
Trattamento di Fine Rapporto	5	4,7
Debiti	189	188,8
Note di Credito emesse verso ASL Roma 2	22	22,3
Totale Debiti da Stato Patrimoniale	272	272,3
Garanzie Rilasciate	72	72,4
Totale Debiti e Garanzie Rilasciate	344	344,7
Rischi per Contenzioso Civile (R.G. 10685/2018)*	117	117,0
Totale Debiti, Garanzie Rilasciate e Rischi per Contenzioso R.G. 10685/2018	461	461,7

* Valore al netto di quanto presente nel Fondo Rischi pari a euro 28,0 milioni

Tenuto conto che già nella situazione finanziaria al 31 agosto 2024 si riscontra un patrimonio netto negativo di 245 milioni di euro, il dato contabile preso in esame, raffrontato alle risorse disponibili della Fondazione ed agli elevati costi di gestione, rendono evidente l'irreversibile stato di insolvenza; ancor più aggravato dalla sostanziale erosione dei rimborsi operati dal Servizio sanitario regionale per effetto delle compensazioni di volta in volta operate a fronte del credito (pur in contestazione) verso al Fondazione che rende i margini operativi in continuità insostenibili e di certo inidonei al pagamento anche dei soli debiti in contestazione.



Quanto agli adempimenti conseguenti all'accertamento dello stato di insolvenza con particolare riguardo alla disciplina procedurale e di merito da applicare al procedimento di verifica dello stato passivo, si osserva che l'art.8, comma 1, del Legge Marzano dispone espressamente che, *“per quanto non diversamente disposto”*, si devono applicare le norme del Decreto legislativo 8 luglio, n.270 (Legge Prodi-bis) e che l'art.36 di tale ultima norma dispone a sua volta che *“per quanto non espressamente previsto da tale decreto, all'Amministrazione straordinaria si devono applicare le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa, sostituito al Commissario liquidatore il Commissario straordinario”*. L'art.294 c.c.i.i. dispone che la liquidazione coatta amministrativa è regolata dalle disposizioni di tale titolo e che i rinvii al regio decreto 16 marzo 1942, n.267 contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono fatti alle disposizioni del codice della crisi e dell'insolvenza secondo le norme di coordinamento.

Considerato, quindi, che l'art.1, comma 2, lett. a) del C.C.I.I. nel far salve le disposizioni delle leggi speciali in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese, ha anche stabilito che *“se la crisi o l'insolvenza di dette imprese non sono disciplinate in via esclusiva, restano applicabili anche le procedure regolate dal presente codice”*, deve necessariamente concludersi per un rinvio dinamico alle norme del codice della crisi eccezion fatta che per quelle ipotesi in cui sia espressamente prevista una disciplina incompatibile con il codice stesso.

Ne deriva che, per effetto di quanto disposto dall'art.4 ter della Legge Marzano e dall'art.53 del D.lgs. 270/1999, la verifica dello stato passivo andrà condotta secondo le previsioni, in linea di principio conciliabili, di cui agli artt. 49, comma 3, lett. d) ed e) e 201 c.c.i.i.

Affermata la competenza di questo Tribunale in virtù del combinato disposto degli artt. 1 del D.L. 23 dicembre 2003, n.347 e dell'art.27 del C.C.I.I. e tenuto conto che questo



Tribunale è sede della sezione specializzata in materia di imprese di cui all'art.1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n.168;

P.g.m.

Visto l'art.2 c.c.i.i.

Visto l'art.3 del D.L. 347/2003

Visto l'art.8 della D.Lgs. 270/199

Visto l'art.49 c.c.i.i.

dichiara

lo stato di insolvenza della

nomina

Giudice delegato il dott. Francesco Cottone

fissa

tenuto conto della particolare complessità della procedura e dell'elevato numero dei creditori, il giorno **26 marzo 2025 alle ore 10:00** l'udienza innanzi al Giudice delegato in cui si procederà all'esame dello stato passivo.

assegna

ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo per la presentazione delle domande di insinuazione, da trasmettersi ai sensi dell'art.201, comma 2, c.c.i.i., all'indirizzo di posta elettronica certificata dei Commissari indicato nell'avviso di cui all'art.200 del c.c.i.i., unitamente ai relativi documenti dimostrativi del diritto fatto valere, avvertendo espressamente che le domande pervenute oltre il predetto termine saranno considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art.208 c.c.i.i.

protege



ai sensi dell'art.208, comma 1, c.c.i.i. a mesi dodici il termine per la per la presentazione delle domande tardive di ammissione al passivo, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili.

ricorda

- a) che ai sensi dell'art.17, comma 2-bis del D.L. 18 ottobre 2012, n.179, entro dieci giorni dalla nomina devono comunicare al registro delle imprese il proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
- b) che ai sensi dell'art.5-bis c.c.i.i. nei siti istituzionali del Ministero della giustizia e del Ministero dello sviluppo economico (ora delle imprese e del made in Italy) devono essere pubblicate le informazioni pertinenti ed aggiornate sulla procedura.

ordina

ai sensi dell'art.49, comma 4, c.c.i.i. che la presente sentenza sia pubblicata e comunicata ai sensi dell'art.45 c.c.i.i. in copia integrale all'impresa ricorrente, al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ai Commissari straordinari ed alla Procura della Repubblica;

Così deciso nella camera di consiglio del 30/10/2024.

Il giudice relatore

Francesco Cottone

Il Presidente

Angela Coluccio

